



COMUNE DI BUGGERU

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 17-12-2025

Oggetto: Addizionale Comunale IRPEF (Art. 1, comma 3, D. Lgs. 23/09/1998 n. 360 e ss.mm.ii.) Anno 2026

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala consiliare del Comune, **convocato dal Presidente del Consiglio**, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg.

Cappelli Laura	P	Ledda Francesco	P
Chessa Massimo	P	Porcina Roberto	P
Andreuccetti Martina Rita	P	Piras Ignazio	P
Spada Simona	P	Orrù Francesco Diego	P
Murtas Daniela	A	Ravot Fabio Antonio	P
Medda Luana	P	Broccia Elia	A
Atzei Riccardo	P		

Totale presenti n. 11 e Totale assenti n. 2.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Copersino Serena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028;

VISTO:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii: stabilisce: *"gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomia locali, in presenza di motivate esigenze."*;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquote di partecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze, entro il 15 dicembre di ogni anno, ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquote "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTI in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del succitato decreto, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquote di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquote di

compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.»;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

CONSIDERATI i tagli alle risorse provenienti dallo Stato per effetto dell'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (conv.in L. n. 148/2010), dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 201/2012 (conv. in L. n. 214/2011), dell'articolo 16, comma 6, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), e di quanto successivamente intervenuto, nonché dei vincoli di finanza pubblica;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 21 del 05/10/2015, ad oggetto: "Addizionale comunale IRPEF. Determinazione/applicazione aliquota anno 2015";

Ritenuto opportuno applicare anche per l'anno 2026, l'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura unica **del 0,5 punti percentuale (0,5%)**, riconfermando quanto deciso con la succitata deliberazione C.C. n. 21 del 05/10/2015;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

ATTESO ALTRESÌ CHE, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, la determinazione/applicazione delle aliquote IRPEF rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs 267/2000, e nello specifico:

l'Art.. 42 , rubricato :“Attribuzioni dei Consigli”;

l'Art. 48“Competenze delle Giunte”, il quale al comma 2, testualmente recita:

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

RILEVATO CHE l'art. 48 succitato prevede, fra le competenze della Giunta Comunale, le stesse riguardo l'attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;

PRESO ALTRESÌ ATTO, di quanto espressamente previsto dal vigente Statuto Comunale, riguardo le competenze spettanti al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale;

ATTESO, pertanto, che con il presente atto deliberativo si intende assolvere alla funzione propositiva, nei riguardi del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Propone

Riguardo l'anno **2026**, con effetto dal 1° gennaio:

DI CONFERMARE l'aliquota della partecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento/00) già applicate per l'anno 2015 di cui alla deliberazione di C.C. n. 21 del 05/10/2015;

DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998;

DI DARE ATTO CHE la presente proposta ha carattere propositivo per il Consiglio Comunale, che dovrà deliberare a riguardo l'approvazione definitiva di quanto previsto e determinato con il presente atto deliberativo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267

C.C. N. 20 del 17-12-2025

**Oggetto: Addizionale Comunale IRPEF (Art. 1, comma 3, D. Lgs. 23/09/1998 n. 360 e ss.mm.ii.)
Anno 2026**

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sostitutivo dell'art. 53 della L. 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85 della legge 15 maggio 1997 n. 127), **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo TECNICO, sul succitato provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Cappelli Laura**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il **visto di regolarita' contabile** sul provvedimento citato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Cappelli Laura**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avanzata dal Sindaco
fatta propria la proposta di deliberazione suindicata, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL.) in merito alla regolarità tecnica contabile,
A votazione unanime palesemente espressa;

DELIBERA

1. di recepire e approvare facendo integralmente propria a ogni effetto di legge, la suindicata proposta di deliberazione acclarata in premessa avanzata dal Sindaco;
2. di dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatario.
3. di dichiarare la presente con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs n° 267/2000

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to Ing. Cappelli Laura**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 17-12-2025 COMUNE DI BUGGERRU

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Copersino Serena**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'ALBO pretorio del Comune il giorno **07-01-2026** al numero **8** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

BUGGERRU, LI' 07-01-2026

L'Addetto alla Pubblicazione
Lampis Maria Cristina

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Per intervenuta dichiarazione di **IMMEDIATA ESECUTIVITA'**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Copersino Serena

ESTREMI DI CONFORMITA'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

BUGGERRU, LI' 07-01-2026

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Copersino Serena